

Scritta n. 49/13
del 19.6.13
n. 334/12 LRU
n. 247 Quon



TRIBUNALE DI ALBA

Sezione lavoro

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L. n. 334/2012, promossa da:

assistito dall'avv. Giovanni Rinaldi

- PARTE RICORRENTE -

CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE,
AMBITO TERRITORIALE DI CUNEO,**

assistiti dalla dott.ssa _____ e dalla sig.ra _____ ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.

- PARTI CONVENUTE -

E NEI CONFRONTI DI

- CHIAMATI IN CAUSA -

OGGETTO: RICONOSCIMENTO SERVIZIO DI LEVA

Oggi 19.6.2013, avanti il Giudice dott. Marco Bottallo, compagno per il ricorrente l'avv. Rinaldi, il quale deposita copia del ricorso notificato ai controinteressati.

Il giudice, verificata la regolarità delle notifiche, dichiara la contumacia di tutti i controinteressati.

L'avv. Rinaldi discute la causa richiamando le conclusioni di cui al ricorso.

A questo punto il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito, senza la presenza delle parti autorizzate ad allontanarsi dall'aula, pronuncia la presente sentenza dando lettura in udienza del dispositivo e della seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del lavoro del Tribunale di Alba,

considerato che:

o vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate con riferimento all'Ambito Territoriale di Cuneo e all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte;

o quanto all'Ambito Territoriale si osserva infatti che secondo quanto emerge dagli atti esso è deputato alla formazione dell'ufficio scolastico provinciale di cui il ricorrente ha chiesto la

disapplicazione instando altresì per la rideterminazione delle stesse la quale sarebbe pertanto di competenza del predetto ente;

- o con riguardo all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte deve invece richiamarsi il disposto di cui all'art. 8, 3° comma, del D.P.R. n. 319 del 2003, che attribuisce espressamente all'Ufficio scolastico regionale la legittimazione passiva in materia di contenzioso del personale della scuola;
- o nel merito, il ricorso appare fondato alla luce delle seguenti considerazioni;
- o il ricorrente ha contestato la legittimità delle graduatorie provinciali ad esaurimento formate dall'Ambito Territoriale di Cuneo per il triennio 2011-2014 nella parte in cui non gli è stato riconosciuto il punteggio aggiuntivo per il servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di studio (laurea in architettura) valido per l'accesso all'insegnamento, ma non in costanza di nomina;
- o tale esclusione è stata giustificata dal Ministero resistente sulla base della disposizione di cui all'art. 2, comma 6 del D.M. 44/2011 il quale prevede che ai fini della valutazione dei titoli del personale iscritto nelle graduatorie ad esaurimento *"il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina"*;
- o la disposizione regolamentare in questione appare tuttavia illegittima, ponendosi in contrasto innanzitutto con l'art. 485 co. 7 del d. lgs. 297/1994 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) il quale prevede che *"il periodo di servizio militare di leva o per il richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*;



- tale disposizione contiene una norma di carattere generale e non connotata da limitazioni di sorta che impone di valutare *"a tutti gli effetti"* utili per la carriera il servizio militare di leva e non pare quindi suscettibile di essere derogata da norme di carattere secondario (quale il d.m. 44/2011) dirette invece a circoscrivere la validità del servizio militare alle sole ipotesi in cui sia stato prestato in costanza del rapporto di impiego;
- o la normativa regolamentare in questione, oltre a essere in contrasto con le statuizioni di cui all'art. 485, co. 7 cit., appare inoltre discriminatoria nella misura in cui tende a svantaggiare ingiustamente chi abbia adempiuto l'obbligo di leva rispetto a coloro che non vi fossero sottoposti (perché esonerati o di sesso femminile) o che, per pura casualità, abbiano prestato il servizio militare in concomitanza con un incarico di insegnamento;
 - o la disparità di trattamento è ravvisabile in particolare nel fatto che l'applicazione dell'art. 2, comma 6 d.m. 44/2011 determina un ritardo nell'immissione in ruolo per tutti coloro che pur avendo conseguito il titolo di studio valido per l'insegnamento non abbiano potuto accedere immediatamente alle relative graduatorie solo perché obbligati a prestare il servizio militare, ponendo tali soggetti in una posizione di obiettivo e ingiustificato svantaggio rispetto a coloro che sono invece esonerati dal medesimo;

o l'assolvimento degli obblighi di leva verrebbe pertanto a costituire un ostacolo alla carriera, determinandosi in tal modo la violazione anche del precetto di cui all'art. 52 Cost. secondo cui l'adempimento del servizio militare non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino;

o appare quindi del tutto condivisibile la considerazione, già espressa in numerose pronunce dei giudici sia ordinari che amministrativi, secondo cui il presupposto per il riconoscimento del servizio militare ai fini della formazione delle graduatorie scolastiche è che esso sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo necessario per l'insegnamento - atteso che la sua valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio - a prescindere dalla circostanza che sia stato prestato in costanza di nomina;

o il M.I.U.R. ha altresì eccepito che ai sensi dell'art. 2050, comma 2 del d. lgs. 66/10 (Codice dell'ordinamento militare) *"Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in perenzia di rapporto di lavoro"*, sostenendo che tale disposizione, già vigente al momento del rinnovo delle graduatorie per il triennio 2011-2014, confermerebbe la valutabilità ai fini in discorso esclusivamente dei periodi di servizio militare prestati in costanza di impiego;

o ad avviso del Tribunale la suddetta disposizione non è tuttavia applicabile al caso di specie in quanto le graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola non sono riconducibili alla categoria delle procedure concorsuali come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza sia amministrativa che di legittimità secondo cui *"Le graduatorie degli insegnanti, secondo la menzionata pronuncia della Corte di Cassazione, non sono state stilate a conclusione di una procedura concorsuale di diritto pubblico (contraddistinta dalle tipiche fasi di pubblicazione di un bando di concorso, valutazione, graduatoria finale), bensì a seguito della formazione di un elenco nel quale sono utilmente collocati soggetti già in regolare possesso del c.d. "titolo abilitante" per l'insegnamento ed in attesa soltanto dell'immissione in ruolo"* (Cons. Stato, Ad. Plen., 12/07/2011, n. 11);

o da tutto quanto precede consegue quindi l'illegittimità dell'art. 2, comma 6 del D.M. 44/2011 nella parte in cui non consente di valutare il servizio militare, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo nelle graduatorie ad esaurimento, laddove esso sia stato prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento ma non in costanza di nomina;

o tale parte della disposizione deve pertanto essere disapplicata con il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio collegato alla prestazione del servizio militare di leva;

- o in accoglimento della domanda va pertanto ordinato all'Amministrazione scolastica convenuta di riconoscere a favore del ricorrente, nelle graduatorie ad esaurimento in cui risulta inserito, il punteggio ulteriore spettante per effetto della valutazione del servizio militare prestato;
- o sussistono gravi motivi, tenuto conto della complessità delle controversie e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, per disporre la parziale compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, ponendo la restante metà, liquidata come da dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. 140/12, a carico del Ministero convenuto in applicazione del principio della soccombenza;

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
 - dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio relativo al servizio militare di leva, nelle graduatorie ad esaurimento in cui risulta inserito, disponendo che l'Amministrazione scolastica provveda alla suddetta attribuzione;
 - compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alla rifusione in favore del ricorrente della restante metà, liquidata in € 1.300,00, oltre IVA se dovuta e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il giudice del lavoro

Marco Bottallo

Marco Bottallo

L'Assistente Giudiziario

(Maura Ruffa)

Maura Ruffa



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
 Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di Carri Assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di Carri Assistenza quando ne siano legalmente richiesti.

E copia conforme all'originale - ad altra copia - rilasciata con formula esecutiva a richiesta dell'Avv. RONALDI

Alba, il

- 9 LUG. 2013

